COMUNE DI BADOLATO
(Prov. di Catanzaro)

CONVENZIONE INTEGRATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEI RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO (TARSU. ICI. EE.PP.)

(Approvato con atto di C.S. n. 129 del 23.04.2003)

INDICE

TITOLO	Pag.	TITOLO	Pag.
PREMESSA	**Pag.**		**.**
TITOLO I° **Riscossione Tarsu**		**TITOLO III°** **Riscossione entrate patrimoniali**	
Art. 2 *Minute dì ruolo*		Art. 16 Affidamento	
Art.3 *Formazione ruoli ed avvisi di pagamento*		Art. 17 Liste di carico	
Art. 4 *Riversamento delle somme riscosse*		Art.18 Contenuto delle liste	
Art. 5 *Modalità di erogazione dell'acconto a carico del Concessionario*		Art. 19 Meccanizzazione	
Art. 6 *Informazioni relative ai pagamenti effettuati*		Art. 20 Assenza obbligo anticipazione	
Art. 7 *Compensi al Concessionario*		Art. 21 Invio degli avvisi	
Art. 8 *Modalità e termini di consegna dei ruoli*		Art. 22 Versamenti	
Art. 9 *Modalità di riscossione*		Art. 23 Regolarizzazione bollettini di pagamento	
Art. 10 *Obblighi informativi*		Art. 24 Rendiconti periodici	
TITOLO II° **Riscossione ICI**		Art. 25 Rendiconto finale	
Art. 11 *Finalità*		Art. 26 *Remunerazione del servizio*	
Art.12 *Modalità' di attuazione e rapporti finanziari*		Art.27 Percezione dei compensi	
Art. 13 *Reciproci obblighi e garanzie*		Art. 28 Riscossione coattiva	
Art. 14 Compenso al Concessionario		Art. 29 Compensi di riscossione	
Art. 15 Aspetto tecnico		Art. 30 Spese procedure esecutive	
		TITOLO IV° **Disposizioni finali**	
		Art 31 Ruoli coattivi anni pregressi	
		Art. 32 Penalità	
		Art 33 *Controversie*	
		Art. 34 *Norma di rinvio*	
		Art. 35 *Durata della convenzione*	
		Art. 36 *Registrazione*	
		Art. 37 Domiciliazioni	

CONVENZIONE INTEGRATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI E DEI RAPPORTI TRA COMUNE E CONCESSIONARIO

CONSIDERATE le norme di riordino del servizio della riscossione di cui alla legge delega 28 settembre 1998, n. 337;
VISTE le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici;
VISTE le norme contenute nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, concernenti la disciplina del servizio di riscossione dei tributi;
VISTO l'art. 1 del D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37, che ha soppresso l'obbligo del non riscosso per riscosso;
VISTO l'art. *52* del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che, nel disciplinare la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate proprie, anche tributarie, demanda all'ente la scelta se applicare le disposizioni di legge vigenti secondo quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo ovvero ricorrere alle procedure di cui al successivo comma 5;

VISTE le disposizioni recate dal Capo III del D. Lgs. 15 novembre 1993 a. 507 e successive modificazioni, che disciplinano l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

VISTO quanto disposto dall'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il quale i Comuni continuano ad applicare la Tarsu fino ai termini indicati dall'art. 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTE le disposizioni recate dall'art.49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, ed, in particolare, quelle recate dal comma 15 del citato art.49 che consentono la riscossione della tariffa tramite ruolo;

CONSIDERATO che dall'applicazione della normativa di cui ai decreti legislativi 26 febbraio 1999. n. 46 e 13 aprile 1999, n 112 - che disciplinano in modo nuovo la riscossione mediante ruolo dei tributi e delle altre entrate locali derivano:

- nuove modalità di formazione del ruolo che rendono particolarmente difficoltosi i controlli dell'ente sui flussi finanziari e informativi relativi alle riscossioni effettuate dai diversi concessionari interessati, dovendo i ruoli essere formati in relazione al domicilio fiscale del contribuente e quindi in numero corrispondente a quello degli ambiti provinciali nei quali i medesimi contribuenti hanno domiciliazione fiscale;

- tempi di riscossione significativamente più lunghi rispetto a quelli previsti dalla previgente disciplina, in quanto la cartella di pagamento è notificata entro quattro mesi dalla consegna del ruolo al concessionario ed il contribuente può pagarla entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notifica; tempi che possono causare aggravi nella gestione dei flussi di cassa e maggiori oneri finanziari per gli enti;

RILEVATA, quindi, la necessità che la riscossione della Tarsu sia disciplinata in modo da consentirne l'acquisizione secondo i livelli di efficienza, efficacia ed economicità corrispondenti alle esigenze dei Comuni;

RITENUTO che la riscossione tramite ruolo, a seguito della definizione di particolari modalità operative, consente di acquisire la tassa con la massima rapidità e correttezza, conseguendo i predetti obiettivi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata nelle casse comunali;

RITENUTO che occorre definire idonee condizioni operative che consentano il miglioramento del complessivo servizio di riscossione da parte del Concessionario;

TRA IL COMUNE DI BADOLATO E L' E.TR. S.p.A. - COSENZA - COMMISSARIO GOVERNATIVO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER L'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il DPR 28.01.1988 n. 43 e la L. 26.06.90 n. 165, tra il Comune di SERSALE e l' E.TR. S.p.A., Società appartenente al gruppo Intesa – Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari – con sede in Cosenza, Viale Crati s.n.c. - Contrada Vaglio Lise – " Edifici Banca Carime" Ingresso "C" – rappresentata dal Dott. Raffaele Zavatto - Direttore Generale -

SI ADDIVIENE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Art. 1
Oggetto della convenzione

Il Concessionario provvede alla riscossione delle entrate comunali con le modalità indicate dalla presente convenzione e, per quanto non espressamente disciplinato, dalle norme di legge applicabili.

TITOLO I°
Riscossione Tarsu

Art. 2
Minute dì ruolo

Il Comune predispone minute di ruolo relative alla Tarsu, all'addizionale ex-Eca ed al tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, per ciascun utente del servizio rifiuti.

2. Il Comune trasmette al CNC, anche tramite il Concessionario, le minute di ruolo di cui al precedente comma, non oltre 60 giorni antecedenti la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Se le minute sono fornite su supporto cartaceo il termine di 60 giorni viene elevato a 75 giorni.

3. Al fine di consentire modalità di pagamento improntate a criteri di comodità per il contribuente, di rapidità di incasso e di efficienza nella gestione e controllo dei flussi finanziari e informativi, il Comune autorizza il Concessionario a procedere alla riscossione della Tarsu secondo le disposizioni contenute nei successivi articoli.

Art.3
Formazione ruoli ed avvisi di pagamento

1. In relazione alle minute di ruolo ricevute dal Comune, si procede alla formazione dei ruoli di riscossione nonché alla predisposizione di avvisi di pagamento da inviare a ciascun contribuente, secondo il modello allegato alla presente convenzione.

Il Comune rende esecutivi i ruoli ed autorizza il CNC a provvedere alla consegna degli stessi ai competenti concessionari solo dopo che il CNC stesso abbia proceduto ad effettuare le operazioni dì cui al successivo art.8.

3. L'avviso di pagamento è inviato a mezzo posta ordinaria all'indirizzo del contribuente indicato dall'ente, entro la scadenza prestabilita per il pagamento della prima rata. Gli avvisi non recapitati per anagrafica incompleta ovvero relativi a contribuenti sconosciuti all'indirizzo indicato dall'Ente, sono restituiti al Comune per le verifiche ed i controlli di sua competenza entro 15 giorni, rispettivamente, dal mancato invio per anagrafica incompleta ovvero dalla data di restituzione da parte delle Poste od agenzie incaricate del servizio di recapito.

Art. 4
Riversamento delle somme riscosse

1. Il Concessionario provvede a versare quanto riscosso a mezzo degli avvisi di pagamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascuna decade del mese.

Art. 5
Modalità di erogazione dell'acconto a carico del Concessionario

1. Le parti si danno atto che l'importo medio della tassa rifiuti solidi urbani di competenza effettivamente riscossa, prima della notifica dell'avviso di mora, nel biennio 1998-1999, rispetto alle somme iscritte a ruolo, rappresenta il 60 % del carico.
2. Pertanto, fermo il riversamento di quanto comunque riscosso ai sensi del precedente art.3, il Concessionario provvede ad erogare al Comune un ulteriore importo pari alla differenza tra quanto risulta applicando la percentuale di cui al precedente comma sul carico in riscossione per l'anno di competenza e le somme effettivamente riscosse, secondo le modalità definite nei successivi commi.
3. Entro il 15°giorno dalla data di scadenza di ciascuna rata, verrà corrisposta al Comune la differenza tra il totale dell'importo determinato applicando, sul carico di rate già scadute, la percentuale di cui al precedente comma 1 e quanto effettivamente riscosso.
4. Il Concessionario informa preventivamente il Comune delle somme che allo stesso saranno anticipate alle scadenze sopra stabilite per effetto dell'applicazione della percentuale di cui al comma 1.
5. Entro tre mesi dalla scadenza dell'ultima rata il Concessionario rende al Comune il conto delle somme effettivamente riscosse nell'anno precedente e delle somme dallo stesso al medesimo riversate ai sensi del precedente comma 3, determinando l'eventuale importo da recuperare.

Il recupero avverrà, senza percezione di interessi corrispettivi, mediante emissione di mandato, da parte del Comune, di quanto spettante al Concessionario. Tale mandato sarà emesso entro i due mesi successivi alla presentazione del conto di cui al precedente comma 5. In difetto il Concessionario recupererà l'importo anticipato mediante corrispondente riduzione dei versamenti da effettuarsi in favore del Comune successivamente al suddetto termine.
Qualora il Comune dovesse discaricare partite comprese nelle liste oggetto di anticipazione, gli importi corrispondenti saranno detratti dall'ammontare dell'anticipazione da erogare ai sensi della presente convenzione.
La percentuale di acconto di cui ai commi 1 e 2 verrà rideterminata anno per anno avendo in considerazione l'effettivo riscosso dell'anno precedente così come risultante dal conto di cui al comma 5.

Art. 6
Informazioni relative ai pagamenti effettuati

In relazione ai pagamenti ricevuti, il Concessionario invia, entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata di pagamento, le relative informazioni al CNC affinché quest'ultimo provveda agli adempimenti di cui al successivo art. 8.
I pagamenti intervenuti dopo la trasmissione del flusso di cui al comma precedente saranno da E.TR. discaricati sui ruoli per i contribuenti il cui domicilio fiscale ricada in ambiti da essa gestiti, mentre saranno restituiti al versante negli altri casi.

Art. 7
Compensi al Concessionario

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, al Concessionario compete un compenso pari al 4% delle somme riscosse, concordato tra le parti tenendo conto anche del costo medio sostenuto dal Comune nel biennio 1998 - 1999 per la riscossione della Tarsu.

Art. 8
Modalità e termini di consegna dei ruoli

1. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 6, il CNC provvede ad un aggiornamento contabile dei ruoli resi esecutivi ai sensi del precedente art. 3, comma 2, fornendo al Comune le partite inserite nei suddetti ruoli che risultano pagate, anche parzialmente, **nonché il rendiconto analitico delle partite pagate o parzialmente**, e consegnando, entro 15 giorni dal pervenimento delle informazioni di cui al precedente art. 6, ai concessionari competenti in relazione al domicilio fiscale dei contribuenti la residua parte dei suddetti ruoli, contenenti le quote per gli importi non pagati.

Art. 9
Modalità di riscossione

1. La riscossione dei ruoli di cui all'art. 8 è effettuata in due rate, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Comune.
2. Per la riscossione delle somme iscritte nei ruoli di cui al precedente art. 8 spettano al competente Concessionario i compensi ed il rimborso delle spese determinati secondo la normativa vigente.

Art. 10
Obblighi informativi

1. Il concessionario allo scopo di rendere costante il controllo e la conoscenza dei dati da parte del Comune sull'attività svolta da E.TR., si impegna a rendicontare mensilmente ed analiticamente le riscossioni effettuate, ed a fornire le stesse su supporto cartaceo o magnetico, nonché a concordare di volta in volta la fornitura di eventuali ulteriori rendicontazioni a seconda delle esigenze dell'Ente.
2. **Il concessionario si obbliga a fornire tutti dati di cui all'articolo 8 ed al punto precedente, nonché i dati relativi ai pagamenti su tracciati record indicati dall'Ente o comunque concordati con lo stesso.**

TITOLO II°
Riscossione ICI

Art. 11
Finalità

Il comune di BADOLATO affida al Concessionario le funzioni di riscossione dell'imposta comunale sugli immobili, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, c. 6, del D.Lgs. 13/04/99 n.112 .
2. Conseguentemente sono recepiti nella presente convenzione i contenuti generali del protocollo d'intesa siglato, in data 31 maggio 1999, tra L'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e l'Ascotributi (Associazione nazionale fra i concessionari del servizio riscossione tributi), relativo alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) .

Art.12
Modalità' di attuazione e rapporti finanziari

1. Il Concessionario s'impegna a versare al Comune un importo pari all'80% di quanto complessivamente riscosso a titolo di ICI per l'anno precedente.
2. Dalla quota percentuale complessiva sono escluse le riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione e di accertamento per annualità pregresse.
3. Il versamento della quota percentuale viene effettuato con le seguenti modalità':
- mediante versamento dell'importo pari al 50% della quota complessiva entro il giorno 5 luglio, in corrispondenza della prima rata di acconto;
- mediante versamento dell'importo pari al 50% della quota complessiva entro il 27 dicembre, in corrispondenza della scadenza della rata di saldo, tenuto conto che comunque il Concessionario garantirà, sempre entro quest'ultima data, la corresponsione di un importo che garantisca il raggiungimento di un incasso complessivo per il comune pari alla quota percentuale complessiva prevista nella presente convenzione .
4. La quota percentuale corrispondente alla prima rata dell'ICI viene riversata in base alle scadenze di seguito riportate:
- per le riscossioni contabilizzate entro il 10 giugno, entro il 15 giugno;
- per le riscossioni contabilizzate entro il 20 giugno, entro il 25 giugno;
- per le riscossioni contabilizzate entro il 30 giugno, entro il 5 luglio, con versamento a conguaglio, finalizzato al raggiungimento della quota percentuale prevista pari al 50%;
5. La quota percentuale corrispondente alla seconda rata dell'ICI viene riversata in base alle scadenze di seguito riportate:
- per le riscossioni contabilizzate entro il 10 dicembre, entro il 15 dicembre;

- per le riscossioni contabilizzate entro il 20 dicembre, entro il 27 dicembre, con versamento a conguaglio, finalizzato al raggiungimento della quota percentuale prevista, pari al 50%, con esclusione delle riscossioni effettuate in dipendenza di attività di liquidazione ed accertamento per annualità pregresse.

6. Il versamento, con cadenza legata alla rispettiva decade, riprende a decorrere a partire dalla decade in cui viene contabilizzato un importo di riscossione superiore rispetto a quello versato alla data del 27 dicembre.

Art. 13
Reciproci obblighi e garanzie

1. Qualora le previsioni del gettito dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio finanziario interessato dall'acconto complessivo, previsto dall'art. 3, comma 1, della presente convenzione dovessero risultare inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle relative all'esercizio precedente (ad esempio, in conseguenza di diminuzioni delle aliquote oppure dell'aumento delle detrazioni), le parti concorderanno la rideterminazione della quota percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto, da sottoporsi all'esame ed approvazione dell'Organo competente.
2. Sono previste forme di consultazioni tra l'ufficio tributario del comune ed il concessionario mediante produzione reciproca della documentazione occorrente, quali ad esempio modulistica, tabulati ecc., e quant'altro risulti necessario ai fini di un miglioramento della riscossione dell'I.C.I.

Art. 14
Compenso al Concessionario

1. Per lo svolgimento del servizio indicato negli articoli precedenti, al Concessionario compete un compenso pari al 1% (unopercento) delle somme riscosse, con un minimo di £ 3.500 ed un massimo di £ 100.000, come previsto dall'art. 10, comma 3, del D. Lgs. 504/92.
2. Lo svolgimento del servizio non comporta, escluso il compenso di cui al comme precedente, altresì oneri per il Comune.
3. Il contributo dello 0,6 per mille, disposto dall'art. 18, comma 11, della legge n. 113/99, è a totale carico di E.TR. S.p.A.

Art. 15
Aspetto tecnico

Il Concessionario provvede all'invio dei bollettini di pagamento, utilizzabili sia presso gli sportelli E.TR. (senza spese per l'operazione), sia presso gli Uffici Postali. I bollettini contengono al loro interno un opuscolo informativo, con le istruzioni per la compilazione e le modalità di versamento. E' possibile concordare con il Comune l'inserimento di informazioni utili per i cittadini.
E. TR. S.p.A. procederà alla rendicontazione decadale delle somme riscosse e dei relativi importi netti versati all'Ente. Resterà, inoltre, a totale carico del Concessionario l'acquisizione, il controllo e l'eventuale aggiornamento dei dati anagrafici riportati sui bollettini e contestuale incrocio con il codice fiscale.
La rendicontazione totale ed analitica delle riscossione sarà fornita, su supporto cartaceo e/o informatico, con l'impegno di E.TR. di riprodurre le suddette informazioni su CD con la disponibilità delle immagini ottiche dei bollettini trasmettendoli entro il mese di **MAGGIO** dell'anno successivo a quello dell'imposta.
Resta a carico del Concessionario l'invio dei dati di versamento al Ministero delle Finanze, assieme alla predisposizione dei flussi informativi da inviare al Consorzio ANCI-CNC, per la formazione dei supporti necessari alla liquidazione dell'imposta, **tale fornitura dovrà pervenire all'ente entro 180 gg dalla scadenza dell'Ultima rata , ogni fornitura dovrà essere incrementale rispetto alla precedente (1° Fornitura, 2° fornitura, ecc)**

TITOLO III°
Riscossione entrate patrimoniali

Art. 16
Affidamento

Il Comune affida al Concessionario la riscossione volontaria e coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate e procede alla formazione di liste di carico o del ruolo di riscossione con le modalità previste dal D.Lgs. 26.02.99 N. 46.
Ai sensi dell'art. 103 del DPR 29.9.73 N. 602, e s.m., è in autonomia dell'Ente Locale la ripartizione in una o più rate del carico iscritto a ruolo, fermo restando che per le scadenze delle rate varranno i termini previsti dal citato DPR. 29.9.73 n° 602.

Art. 17
Liste di carico

In relazione alla particolare natura di alcune delle entrate di cui al precedente art. 1, della loro periodicità nonché di altri elementi di specificità, il Comune, per la riscossione spontanea di tali entrate, procede alla formazione di liste di carico preventivamente concordate con l'E.TR. S.p.A. , da consegnare allo stesso Commissario governativo del Servizio della Riscossione dei tributi entro il termine previsto per la formazione dei ruoli rifiuti solidi urbani.

Art.18
Contenuto delle liste

Per la formazione meccanizzata delle liste di carico o del ruolo coattivo, l'Amministrazione Comunale riporterà sui documenti - contabili - amministravi i sotto indicati elementi, che sono da intendersi quali elementi essenziali:
a) ente impositore;
b) provincia e comune;
c) numero e cadenza periodica delle rate;
d) codice contribuente, codice utenza e codice fiscale
e) cognome e nome, luogo e data di nascita e domicilio, comprensivo di via e numero civico, per le persone fisiche;
f) denominazione, ragione sociale o ditta, nome del legale rappresentante e sua residenza, nonché sede comprensiva di via e numero civico per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
g) descrizione anno di riferimento del credito nonché codice entrata;
h) importi a carico di ciascun contribuente;
i) eventuale indicazione del capitolo di bilancio al quale debbono essere imputate le somme riscosse.

Art. 19
Meccanizzazione

L'E.TR. si dichiara disponibile alla meccanizzazione delle liste di carico o dei ruoli, cui provvederà in proprio, con società di servizio, o tramite il C.N.C. secondo il tracciato fornito da E.TR..
I tempi per le elaborazioni delle liste di carico o dei ruoli verranno comunque concordati tra l'E.TR. S.p.A. ed il Comune.
Qualora l'Ente dovesse meccanizzare autonomamente i ruoli da porre in riscossione, l'archivio da consegnare al Commissario Governativo dovrà essere conforme ai tracciati records forniti dalla E.TR..
Le partite non conformi ai tracciati di cui sopra saranno temporaneamente scartate e faranno parte di nuova lista di carico una volta regolarizzata.
Inoltre, la mancanza di un solo dato anagrafico, di cui ai punti a - b - c - d - e - f - g - h - i - compreso il codice contribuente, fornito preventivamente dallo sportello di competenza, obbliga l'Ente al discarico delle partite erroneamente iscritte.

Art. 20
Assenza obbligo anticipazione

Il Commissario Governativo curerà la riscossione delle somme iscritte nelle liste di carico di cui al precedente art. 2 senza obbligo del non riscosso come riscosso.

Art. 21
Invio degli avvisi

Il Comune, con apposita richiesta, potrà dare incarico alla E.TR. S.p.A., di provvedere a recapitare gli avvisi di pagamento, come da lista di carico, per mezzo di semplice comunicazione postale.

Art. 22
Versamenti

I versamenti, delle somme riscosse, saranno effettuati dall'E.TR. con le modalità previste dall'art. 22 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n.112.
L'E.TR., qualora per qualsiasi ragione non ottemperi ai versamenti nei termini indicati al 1°comma, dovrà pagare al Comune sia gli interessi legali nella misura del 3,5% che una penale pari al 10%, entrambi calcolati sull'importo del ritardato versamento.

Art. 23
Regolarizzazione bollettini di pagamento

Qualora, per incompleta compilazione dei bollettini di pagamento da parte dei contribuenti, l'E.TR. non riesca ad effettuarne la giusta imputazione, il Comune non potrà attribuire all'E.TR. nessuna colpa.
Il concessionario trasmetterà copia dei bollettini all'Ente che provvederà alla sua imputazione.

Art. 24
Rendiconti periodici

L'E.TR. si obbliga a trasmettere al Comune la rendicontazione decadale delle riscossioni volontarie intervenute,distinguendo le varie voci che hanno determinato l'incasso , Acqua, Fogna, depurazione, Iva ; per eventuali ritardi nella trasmissione dei rendiconti addebitati unicamente alla E.Rr. , è riconosciuta al Comune una penale di **25.82 (L. 50.000**), per ogni giorno di ritardo

Art. 25
Rendiconto finale

Entro centottanta giorni successivi alla scadenza dell'ultima rata o dieci mesi per le liste in unica rata, il Commissario invierà all'Ente impositore il rendiconto, **redatto su materiale cartaceo e su supporto informatico secondo i tracciati record indicati dall'Ente, ogni fornitura dovrà essere incrementale rispetto alla precedente (1° Fornitura, 2° fornitura, ecc)** contenente i nominativi dei soggetti in tutto o in parte morosi, con l'indicazione dell'importo non pagato. completa dei dati anagrafici, e dei dati relative alle utenze (matricola contare ubicazione importo a ruolo, pagato, resto da pagare per eventuali ritardi nella trasmissione del suddetto rendiconto finale, addebitati unicamente alla E.Rr. , è riconosciuta al Comune una penale di **25.82 (L. 50.000), per ogni giorno di ritardo**;
I pagamenti pervenuti dopo la consegna della lista dei morosi, **saranno trasmessi all'Ente entro i 10 giorni successivi al loro accreditamento** e saranno regolarizzati a titolo di pagamenti volontari, con conseguente cancellazione dalla lista dei morosi a cura dell'Ente

Art. 26
Remunerazione del servizio

Il Comune dovrà corrispondere all' E.TR. S.p.A., per il servizio prestato, una commissione pari al **4 %**, oltre I.V.A., calcolata sulle somme effettivamente riscosse.

Art.27
Percezione dei compensi

I compensi relativi alla riscossione saranno trattenuti dal Commissario Governativo, di volta in volta, in occasione dei versamenti che vengono effettuati a favore dell'Ente, con le modalità di cui all'art. 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, **per le somme trattenute si dovrà redigere un rendiconto dettagliato, anno imposta, anno emissione, per ogni singolo tributo**.

Art. 28
Riscossione coattiva

La lista dei contribuenti morosi, **compilata secondo le indicazioni dell'art. 25**, **è formata secondo le procedure previste dalla normativa sulle riscossioni, secondo quanto previsto dall'art. 7 dello statuto del contribuente e dell'art. 8 del DLgs.32/2001**fornita al Comune dal Commissario Governativo, costituisce la base per la formazione del ruolo per l'azione esecutiva del Commissario Governativo. Si conviene che le quote sospese sulle liste volontarie saranno fornite a parte e non costituiranno base del ruolo coattivo.
Il Comune procede all'approvazione della lista degli utenti morosi e la trasmette al CNC, per la formazione del ruolo coattivo, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 26.02.1999, n.46 e del D.M. 28.12.89 pubblicato sulla G.U. N. 20 del 20.1.90 nonché dell'art. 24 L.449 del 27/12/97.
I pagamenti pervenuti e/o non regolarizzati, prima della consegna del ruolo coattivo, saranno considerati regolari pagamenti volontari, con conseguente discarico, da parte dell'Ente, della quota dal ruolo coattivo.

Art. 29
Compensi di riscossione

Per la riscossione delle somme di cui al precedente articolo 28, spetta al Commissario Governativo il compenso di cui all'art. 17 del D. Lgs. 12.04.1999, n.112, così come determinato dal D.M. 4 agosto 2000.

Art. 30
Spese procedure esecutive

Al Concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base della tabella approvata con Decreto del Ministero delle Finanze 21.11.2000 (G.U. n.30 del 6.02.2001), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il Concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità ai sensi dell' art.19 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n.112.
L'importo verrà liquidato con mandato di pagamento da emettere entro 60 giorni dall'istanza presentata da E.TR. S.p.A.
Trascorso tale termine E.TR. S.p.A. è autorizzata a trattenere la somma dovuta sui primi versamenti utili a favore del Comune.

TITOLO IV°
Disposizioni finali

Art 31
Ruoli coattivi anni pregressi

Il Concessionario si obbliga a meccanizzare le liste relative ai tributi ed entrate patrimoniali: TARSU, SERVIZIO IDRICO , I.C.I. violazione, COSAP, PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI, "GESTIONE ALLOGGI" canone fitto anni pregressi, predisponendo i relativi ruoli coattivi per l'azione esecutiva secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 32
Penalità

Qualora il concessionario incorra in ritardi nei riversamenti e/o nella trasmissione dei rendiconti per i quali scaturiscono le penalità previste nei precedenti articoli, le stesse verranno riconosciute all'Ente mediante compensazione sui compensi dovuti e rendicontate nei prospetti relativi al tributo di pertinenza inviati con cadenza decadale.

Art 33
Controversie

Ogni eventuale controversia comunque relativa alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione della presente convenzione, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole, che le parti si impegnano a ricercare in via prioritaria, sarà decisa mediante ricorso ad arbitrato irrituale di equità con devoluzione ad un collegio arbitrale.
Il Collegio, che avrà sede in Cosenza, sarà composto di tre membri, di cui due, uno per ciascuna saranno nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due, in accordo tra loro o, in ipotesi di mancato accordo entro trenta giorni dalla seconda nomina, dal Presidente del Tribunale di Cosenza su istanza della parte più diligente. Al medesimo Presidente del Tribunale di Cosenza competerà, altresì, di nominare l'Arbitro per conto della parte che non abbia proceduto entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di arbitrato fattale dall'altra parte a mezzo atto notificato o raccomandata A.R. contenente la designazione dell'Arbitro della parte richiedente.
Il Collegio fisserà le norme di procedura, in relazione alla natura della controversia, restando obbligatoria la sola osservanza del principio del contraddittorio.
Gli arbitri decideranno in via di equità e le loro determinazioni saranno vincolanti tra le parti come espressione della loro volontà e, quindi, inoppugnabili.

Art. 34
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. ed al D.Lgs. 13 aprile 1999, a. 112

Art. 35
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di anni uno fatti salvi i casi di cui agli artt. 9,10 e 11 D.Lgs. 112/99.

Art. 36
Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso i costi della registrazione sono a carico della parte inadempiente

Art. 37
Domiciliazioni

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi.

Lo schema della presente convenzione, composto da n. 37 articoli, è stato approvato con deliberazione commissariale n. 129 del 23.04.2003 divenuta esecutiva, ai sensi di legge.

li, _____
Letta, approvata e sottoscritta

IL Responsabile dell'Area
F. to A. Crinitii

Per L' E.Tr S.p.A.

Il Coordinatore
Vincenzo Napoli